



27 MAR. 2013
Siena,
Prot. N. 11378/111/14

Ai Direttori dei Dipartimenti

Ai Segretari dei Dipartimenti

Ai Responsabili degli Uffici

e p.c. ai componenti del Senato Accademico

ai componenti del Consiglio di amministrazione

al Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese

al Direttore sanitario dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese

al Direttore amministrativo dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese

ai Direttori dei Dipartimenti ad Attività Integrata dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese

Oggetto: frequentatori laureati – Legge 28/06/2012 n. 92, c.d. Legge Fornero

La recente Legge 92 del 28 giugno 2012 (nota come Legge Fornero) intende rinforzare le norme tese ad evitare qualunque forma impropria di rapporto di lavoro.

A questo proposito, l'art. 1 commi 34 e 35 (<http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-07-03&atto.codiceRedazionale=012G0115¤tPage=1>), ribadisce la necessità di una regolamentazione dei tirocini formativi ai fini di evitarne un uso distorto e prevedendo anche un "rimborso spese forfettario", da individuare con successivi provvedimenti. La mancata corresponsione dell'indennità (rimborso), di cui all'art. 1 comma 34 comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso.

D'altra parte la stessa Regione Toscana (<http://www.giovanisi.it/2012/04/03/tirocini-retribuiti/>), in anticipo sulla norma nazionale, con L.R. 32/2002, modificata dalla L.R. 3/2012 e dalla L.R. 2/2013 e attuata dal Regolamento emanato con D.P.G.R. 11/2012, ha introdotto l'obbligo per le aziende e gli enti che hanno sede nel territorio regionale di remunerare i tirocini extra-curricolari (quelli svolti da coloro che hanno già conseguito il titolo di studio) con un minimo mensile lordo di 500,00 euro. La Regione prevede altresì forme di rimborso e di incentivo per gli enti ed aziende che ospitano i tirocinanti.

E' evidente come nella figura del tirocinante extra-curricolare possa, alla luce delle nuove norme, identificarsi, sostanzialmente, quel laureato che continui a frequentare le strutture universitarie successivamente al conseguimento di un titolo di studio, pur senza avere con l'Ateneo rapporti formalizzati quali borse di studio, collaborazioni remunerate o, appunto, tirocini.

Si pone quindi il problema del se e con quali modalità consentire a tali laureati l'accesso alle strutture dell'Ateneo. E' importante, infatti, sottolineare, oltre agli aspetti di assicurazione contro gli infortuni e per la responsabilità civile, la necessità di

remunerazione, l'obbligo della segnalazione sindacale e il rispetto di limiti temporali dal conseguimento del titolo (laurea, master, dottorato, specializzazione, etc).

Per quanto concerne i laureati in Medicina e Chirurgia e in Professioni sanitarie, ad esempio, l'attuale AOUS provvede solo all'assicurazione contro gli infortuni, avendo cessato di dare copertura per responsabilità civile verso terzi anche al personale dipendente.

L'interpretazione, contenuta nella presente nota, che può apparire restrittiva rispetto alle prassi attuate in passato, è confermata dal comportamento messo in atto in altri Atenei italiani e dalla stesse cautele espresse dall'Avvocato dello Stato di Firenze incaricato di seguire gli Atenei toscani, consultato nelle vie brevi.


Si fa inoltre presente che, per l'ammissione dei giovani laureati ai laboratori e alle strutture dell'Ateneo, esistono già una serie di istituti formalizzati, quali appunto i tirocini extra-curricolari e le borse di studio e di ricerca, recentemente regolate all'interno dell'Ateneo con Disposizione D.A. 34/2013 già trasmessa, che trae origine da conforme atto di indirizzo del Consiglio di Amministrazione e Senato Accademico (www.unisi.it/didattica/borse).

Con costi contenuti per le strutture ospitanti, questi strumenti consentono ai giovani laureati di svolgere attività di approfondimento in piena sicurezza per loro stessi e per l'Università. Tali regole consentono anche un riconoscimento agli stessi delle attività svolte senza che questo possa configurare un'attestazione di un uso improprio di rapporti di lavoro.

Mi preme fare presente che i Colleghi della Divisione Orientamento e Diritto allo Studio - Ufficio Borse e Premi di studio e Placement Office possono dare ai Vostri collaboratori ogni informazione e sostegno per l'attivazione di detti istituti. Si suggerisce particolare attenzione ai Dipartimenti che intendano ospitare giovani laureati per periodi di tirocinio extra-curricolare in ambito assistenziale, sia per i profili di rapporto con le Aziende sia per i profili di responsabilità civile. Per quest'ultimo aspetto ciò che rileva ai fini di un apprezzamento del giudice del lavoro o di altri soggetti sono le attività effettivamente svolte e non quelle indicate in regolamenti o altri atti (delibere, etc.).

Colgo l'occasione per inviare i miei migliori saluti!

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Ines Fabbro



Il Rettore
Prof. Angelo Riccaboni

